

Publicato il 04/07/2017

N. 00882/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00396/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2017, proposto da:

Sicuritalia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio  
eletto in Brescia, presso lo studio dell'avv. Chiara Ghidotti, via  
Solferino n. 59;

*contro*

Atb Mobilita' S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Di Vita, domiciliato in  
Brescia, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo  
Zima, 3;

*nei confronti di*

B! S.p.a.- Selcom S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Francesco Minichiello  
e Antonio Giasi, domiciliate in Brescia, ex art. 25 c.p.a., presso la  
Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

*per l'annullamento*

*per quanto attiene al ricorso principale:*

- del provvedimento del 22 marzo 2017, con il quale ATB Mobilità S.p.a. (di seguito *breviter* solo ATB o stazione appaltante) ha reso nota l'aggiudicazione definitiva al r.t.i. odierno controinteressato della gara indetta dalla stessa ATB per “l'ampliamento e l'adeguamento del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Bergamo”;
  - della delibera del Consiglio di Amministrazione di ATB n. 147, del 7 marzo 2017, con la quale è stata disposta detta aggiudicazione;
  - di tutti i verbali della procedura, con particolare riferimento sia a quelli dedicati all'esame dei contenuti dell'offerta tecnica del R.T.I. B! S.P.A. - SELCOM S.R.L., sia al verbale del 12 aprile 2017, con il quale la Commissione di gara ha ritenuto di respingere la richiesta di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione inoltrata da SICURITALIA S.p.a.;
  - della suddivisione in sottoparametri e subpesi autonomamente operata dalla commissione giudicatrice – a buste tecniche già aperte e in occasione della seduta di gara del 16 gennaio 2017 - in relazione alla voce di punteggio 6.1. (“proposta tecnica di sostituzione con telecamere dome/fisse/panoramiche”);
  - di ogni altro atto a essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
- e per la conseguente condanna
- della società intimata al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico;

*per quanto attiene al ricorso incidentale:*

- a) di tutti i verbali della procedura e, segnatamente, dei verbali del 9.1.2017, n. 4 e del 23.1.2017, n. 6 (con i quali la Commissione di

gara ha chiesto chiarimenti alla ricorrente in relazione alla sua offerta tecnica, ritenendoli poi soddisfacenti) e del verbale del 22.2.2017, n. 10, con il quale la Commissione di gara ha ammesso alla selezione la ricorrente, nonostante la mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri della sicurezza cd. interni o aziendali;

b) del provvedimento, di data e numero non conosciuti, con il quale l'offerta della ricorrente, soggetta a verifica di anomalia, è stata ritenuta congrua;

c) per quanto possa occorrere, ed in parte qua, del Bando, del Disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto, nonché della risposta alla FAQ richiamata nel ricorso principale, se interpretati in senso contrario agli interessi del R.T.I. B! S.P.A. - SELCOM S.R.L., nella parte in cui richiederebbero requisiti minimi dell'offerta tecnica a pena di esclusione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società ATB Mobilita' S.p.a. e di B! S.p.a.- Selcom S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dal R.T.I. B! S.p.A.-Selcom S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso in esame, la società ricorrente, quale seconda classificata, censura l'aggiudicazione dell'appalto relativo

all'ampliamento e l'adeguamento del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Bergamo, a causa della ravvisata carenza di due dei requisiti minimi, previsti a pena di esclusione, che i prodotti offerti avrebbero dovuto possedere. Più in particolare, la doglianza si riferisce:

a) alla riscontra assenza sulle telecamere fisse e *speed dome* descritte nell'offerta dell'aggiudicataria di quel "sistema di compressione immagini ottimizzato di tipo “*zipstream*” applicato sullo *standard* H264" che era requisito minimo a pena di esclusione ai sensi del Capitolato di gara;

b) alla mancanza, nelle schede tecniche di dette telecamere del grado di protezione NEMA 4X imposto anch'esso a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara.

A tali obiezioni, mosse ai fini dell'esercizio dell'autotutela, la stazione appaltante ha replicato che: è stata ritenuta sufficiente la presenza del formato standard di compressione H264, senza che occorresse anche l'ottimizzazione con il sistema “*zipstream*” e che, con riferimento alla certificazione NEMA 4X, “la Commissione per tutte le offerte valutabili, in ragione delle caratteristiche ambientali del Comune di Bergamo, ha ritenuto sufficiente la verifica del possesso del solo grado di protezione pari ad almeno IP 66”.

In tal modo, la stazione appaltante sarebbe incorsa in:

1. violazione della *lex specialis* e dei principi generali in materia di pubbliche gare, nonché eccesso di potere e disparità di trattamento e carenza di motivazione. La presenza dello standard H264 non avrebbe potuto essere considerata sufficiente a supplire alla carenza della tecnologia *zipstream*, che “è un'implementazione dello standard H.264” finalizzata ad “abbassare la larghezza di banda e i requisiti di

archiviazione mediamente del 50% ...”. I sistemi di compressione tipo *zipstream* aumentano (migliorandone l'efficienza) l'ordinario standard di compressione H264, riducendo sia l'occupazione di banda della rete IP (il che all'atto pratico si risolve in una maggior velocità di trasmissione del segnale), sia lo spazio necessario per l'archiviazione e la conservazione delle immagini.

Così anche i due gradi di protezione IP66 e NEMA 4X sono stati richiesti entrambi dalla lex specialis per ciascuna telecamera, perché il livello di protezione “certificato” NEMA 4x è più esteso di quanto non sia quello denominato “IP66”. Secondo la ricorrente, il grado di protezione IP66 corrisponderebbe alla sola protezione della telecamera contro “polvere ed ondate”, mentre il grado (e la certificazione) NEMA 4X includerebbero – oltre alla protezione contro “la polvere portata dal vento, pioggia, spruzzi e getti d'acqua” - anche quella “contro la ... corrosione” ed “i danni dovuti alla formazione di ghiaccio esterno sull'armadio di comando”.

Inoltre, l'offerta risultata aggiudicataria sarebbe carente anche con riferimento all'ulteriore requisito minimo richiesto dal Capitolato per le telecamere *speed dome*, requisito rappresentato dalla presenza di un “Wide Dynamic Range di tipo Forensic Capture o superiori”. La Wide Dynamic Range è la funzione che consente alla telecamere di gestire diverse condizioni di illuminazione in una data ripresa (rendendo visibili anche oggetti o persone in controluce, ad esempio). Secondo parte ricorrente non sarebbe affatto vero che per avere un Wide Dynamic Range di tipo Forensic Capture o superiori” sia sufficiente un Wide Dynamic Range di almeno 120db. La tecnologia Forensic Capture (che poi altro non è se non un algoritmo di ottimizzazione della funzione Wide Dynamic Range) al

contrario presuppone una Wide Dynamic Range da 120 db. La telecamera offerta dall'RTI aggiudicatario, dunque, sarebbe semplicemente predisposta per l'installazione (non avvenuta) della funzionalità in parola;

2. in via subordinata sarebbe illegittimo l'operato della commissione giudicatrice, per violazione della *lex specialis* di gara e dell'art. 95 del d. lgs. 50/2016, in quanto la commissione, a buste tecniche già aperte, avrebbe unilateralmente deciso, pur a fronte della articolata e dettagliata "griglia" di criteri valutativi prevista dal disciplinare di gara, che la voce di punteggio n. 6.1. ("proposta tecnica di sostituzione con telecamere dome/fisse/panoramiche" per un massimo di 10 punti su 60) potesse essere ulteriormente suddivisa (nel silenzio, si badi, della *lex specialis*) in due distinte "sotto-voci": a) una relativa al "numero complessivo di postazioni con telecamere *speed dome* abbinato a telecamere panoramiche"; b) l'altra data dal "numero complessivo di telecamere offerte (fisse, *speed dome* e panoramiche)". In tal modo, il criterio, nato come qualitativo, sarebbe stato trasformato in uno meramente quantitativo, legato al numero delle telecamere offerte (a prescindere dal pregio della proposta tecnica e dai suoi tempi di attuazione).

Esso, inoltre, sarebbe stato modificato a offerte tecniche già aperte, in violazione del principio contrario (da ultimo Cons. Stato, VI, 22 marzo 2017, n. 1369).

Si è costituita in giudizio la A.T.B. MOBILITA' S.p.a., sostenendo l'infondatezza del ricorso, atteso che:

a) la tecnologia *zipstream* applicata allo standard H.264 consentirebbe un grado di prestazioni identico a quello raggiunto mediante lo standard H.265 offerto dalla controinteressata (esso, infatti,

supporterebbe risoluzioni fino a 8192x4320 e raddoppierebbe il rapporto di compressione dei dati rispetto ad H.264, come sarebbe confermato da autorevoli fonti citate a pag. 12 della memoria);

b) secondo la stazione appaltante “i gradi di protezione IP 66 e NEMA 4X non dovrebbero essere considerati tra loro complementari ed entrambi richiesti, quanto piuttosto equivalenti, essendo, infatti, la differenza limitata al solo piano nominalistico”;

c) la tecnologia Forensic Capture non presupporrebbe un WDR di almeno 120 db, ma anzi richiederebbe un WDR fino a 120 db.

Per quanto attiene la specificazione dei criteri, operata dalla Commissione, la stazione appaltante ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, dal momento che essa non avrebbe che provveduto a specificare un criterio valutativo già previsto, tenuto conto che due potevano essere i possibili criteri valutativi del capitolato: qualitativo (legato alla tipologia e alle caratteristiche tecniche dei dispositivi tecnologici proposti ed esplicitato dall'ambito 2.1 della griglia) e quantitativo correlato all'articolazione della proposta di allestimento dei punti di ripresa distribuiti in città ed esplicitato dall'ambito 6.1 della griglia di valutazione). La Commissione avrebbe, dunque, ritenuto che l'offerta potesse essere esaustivamente valutata solo considerando entrambi i profili. In altri termini, gli anzidetti criteri (numero di apparati e combinazione di tipologie dome – panoramica), pur se non esplicitamente previsti dalla griglia di valutazione, sarebbero stati imprescindibili ai fini di una completa valutazione delle offerte, che non si limitasse al solo pregio tecnico degli apparati.

Inoltre, “il punto 4.3 del Capitolato prevede che “almeno il 20% del parco telecamere sia del tipo panoramico in abbinamento a

telecamere di tipo dome”: è innegabile che tale previsione percentuale – espressamente rinvenibile nel Capitolato – si risolva, di fatto, in un criterio numerico, che deve essere certamente considerato ai fini della valutazione dell’offerta”, come sarebbe confermato dal chiarimento all’uopo fornito.

Si tratterebbe, quindi, di una mera applicazione del principio che consente di specificare i requisiti.

La B! S.P.A., oltre ad affermare l’infondatezza del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il ricorso della Sicuritalia, oltre che infondato, sarebbe, prima ancora, inammissibile per carenza di interesse, stante la illegittimità degli atti con i quali la Commissione ha ammesso a gara la ricorrente. Ciò per le seguenti ragioni di diritto:

A) violazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/16, il quale prescrive che «nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». La ricorrente, infatti, avrebbe erroneamente indicato i costi della sicurezza, compresi nel prezzo globale, come pari al costo globale stesso (il che non è realistico e equivale a non aver indicato i costi). In ogni caso, l’ammissione della ricorrente principale sarebbe carente di motivazione, atteso che la Commissione, pur avendo rilevato la perfetta coincidenza dell’importo degli oneri con quello dell’offerta, non ha escluso dalla gara la ricorrente, né peraltro ha esternato le ragioni per le quali quel vizio sarebbe stato ritenuto irrilevante. Solo in sede di giustificazioni, la ricorrente ha quantificato i suddetti costi in € 3.610,58;

B) violazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16, il quale ammette l’utilizzo del soccorso istruttorio esclusivamente con riferimento alle



carenze della domanda e della documentazione del sottoplico A, «con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica», in quanto la presenza delle caratteristiche tecniche richieste dal bando sarebbe stata accertata solo a seguito dei chiarimenti forniti dalla Sicuritalia;

C) violazione dell’art. 4.3. del capitolato speciale, il quale richiedeva “di abbinare sempre il sistema multi-ottica per riprese di tipo panoramico a telecamere *speed dome*, al fine di consentire all’operatore della centrale di selezionare un soggetto specifico all’interno delle immagini riprese dalle telecamere panoramiche, posizionando automaticamente la telecamera *speed dome* su di esso.” (così il ricorso incidentale a pag.11). L’offerta della ricorrente principale, invece, distingueva diverse tipologie di telecamere, tra cui quella “panoramica” (12), quella Speed dome (54) e quella “panoramica + speed-dome” (30);

D) violazione dell’art. 97 del d. lgs. 50/2016, per palese anomalia dell’offerta, inferiore, rispetto a quella dell’aggiudicataria, di ben 160.000 euro (a tal fine la ricorrente ha presentato un complesso calcolo del costo della manodopera necessaria).

Per quanto attiene al ricorso principale, questo sarebbe infondato, per ragioni analoghe a quelle già rappresentate dalla stazione appaltante.

In particolare, la controinteressata ha specificato come “l’H.265, a differenza dello Zipstram, è uno standard riconosciuto dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ed è l’evoluzione certificata e riconosciuta dello standard H.264” (ricorso incidentale, pag. 22). Inoltre, “il grado di protezione NEMA 4X è equivalente al grado di protezione IP66 (Totalmente protetto contro la polvere; sabbia e in

generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni e Protetto da ondate e spruzzi), che fa parte della codifica IP istituita dalla norma EN60529 recepita dalla norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI70” e anche il valore di WDR sarebbe equivalente a quello della telecamera offerta dalla SICURITALIA.

Per quanto attiene alla introduzione di nuovi criteri di valutazione, la controinteressata ha sostenuto la carenza di legittimazione, atteso che “la ricorrente si limita a chiedere la riedizione della gara, senza provare che in assenza del vizio censurato avrebbe conseguito l'aggiudicazione dell'appalto”.

In vista della pubblica udienza, la A.T.B. Mobilità, dopo aver ripercorso tutto l'iter del giudizio, riproponendo i motivi di ricorso e le difese già articolate, oltre che le censure dedotte nel ricorso incidentale e le motivazioni dell'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza cautelare, si è soffermata sull'insussistenza della dedotta violazione degli artt. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, del punto 4.10 del disciplinare e del modello 4 allegato a quest'ultimo. Nonostante il palese errore nell'indicazione degli oneri della sicurezza, non potrebbe comunque ritenersi che l'offerta non fosse effettivamente comprensiva di essi. Dopo aver richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 19/2016, nella quale si afferma che “fino all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, nell'ordinamento nazionale mancava una norma che, in maniera chiara ed univoca, prescrivesse espressamente la doverosità della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza”, la stazione appaltante, in linea con tale pronuncia, ha, dunque, sostenuto che, ciononostante, gli oneri della sicurezza costituirebbero un elemento essenziale dell'offerta solo nel

caso in cui si contestasse al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare gli stessi.

La commissione di gara avrebbe, inoltre, correttamente richiesto i chiarimenti ritenuti necessari rispetto alle offerte presentate, ammissibili in termini di soccorso istruttorio.

L'indicazione della percentuale del 20 % rispetto alle telecamere panoramiche non era un requisito minimo, vincolante (come specificato in apposito chiarimento fornito prima della scadenza del termine), ma una mera previsione della stazione appaltante in relazione a una sommaria valutazione dei siti da sorvegliare.

Infine la valutazione di anomalia dell'offerta sarebbe avvenuta nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità tecnica della stazione appaltante (come potrebbe essere accertato attraverso l'eventuale consulenza tecnica che il Tribunale dovesse ritenere opportuna).

Sicuritalia ha insistito per la pronuncia nel merito anche sul ricorso principale, richiamando a tal fine la sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia, 5 aprile 2016, in causa C-689/13, che imporrebbe ciò a prescindere dal numero dei concorrenti in gara, nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 3708 del 26 agosto 2016 che, in linea con essa, ravvisa l'interesse alla pronuncia anche sul ricorso principale ogni volta che il suo proponente abbia un vantaggio, anche mediato, dal suo accoglimento, inteso anche come interesse al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento.

In ogni caso il ricorso incidentale sarebbe infondato, in quanto anche l'indicazione di costi pari a zero non potrebbe determinare l'esclusione, ma solo l'obbligo di valutazione della congruità della

stima. Anche la richiesta di chiarimenti sulle offerte (indirizzata anche ad altri sette concorrenti, compresa la ricorrente incidentale) non avrebbe violato alcuna disposizione di legge. L'abbinamento delle telecamere con caratteristiche panoramiche, stimato nel 20 %, non sarebbe stato indicato come requisito minimo e, in ogni caso, l'offerta della ricorrente principale lo rispetterebbe comunque. Infine, le, secondo la Sicuritalia, valutazioni arbitrarie e irrealistiche circa le tempistiche per la realizzazione degli impianti operate dalla ricorrente incidentale, non potrebbero comunque condurre all'esclusione dell'offerta della Sicuritalia, ma potrebbero, al più, richiedere una valutazione di congruità dell'offerta.

La ricorrente principale ha, quindi, ribadito la fondatezza del proprio ricorso.

ATB, nella propria replica, ha integralmente richiamato le difese già dispiegate con riferimento sia al ricorso principale, che a quello incidentale.

B! ha rappresentato la propria tesi secondo cui il ricorso incidentale dovrebbe essere analizzato in via preliminare e la sua fondatezza, data la natura paralizzante, determinerebbe l'improcedibilità del ricorso principale, poiché la gara ha visto una pluralità di partecipanti e la Sicuritalia non avrebbe dimostrato la sussistenza di un interesse, anche mediato, alla pronuncia sulle censure dedotte. Nel merito, il ricorso incidentale sarebbe fondato e quello principale da rigettare per le ragioni già evidenziate in sede cautelare.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2017, la controversia, su conforme richiesta dei procuratori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, di natura paralizzante.

Con riferimento ad esso, deve darsi conto che, ai sensi dell'art. 120 co 2 bis cpa, come modificato dall'art. 204, comma 1, lett. b, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.”.

Nel caso di specie le motivazioni della pretesa esclusione derivano dalle caratteristiche proprie dell'offerta tecnica e, dunque, le cause di esclusione non ravvisate possono ritenersi essersi manifestate solo nel momento in cui l'offerta è stata valutata. L'ammissione dell'offerta della ricorrente, però, non risulta essere mai stata formalmente pubblicata dalla stazione appaltante (ai sensi dell'art. 29 comma 1 d. lgs. 50/16, come prescritto dall'art. 120, comma 2 bis cpa), né di essa risulta essere stata data notizia all'aggiudicataria, con la conseguenza che, allo stato, il ricorso incidentale (notificato il 12 maggio 2017) deve essere ritenuto tempestivo, rispetto alla notifica del ricorso principale, intervenuta il 22 aprile 2017.

Esso è anche fondato, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 50/2016 non vi è dubbio che sia onere di ciascun partecipante alla gara specificare l'ammontare dei costi della sicurezza.

A tale proposito si può ricordare, per un corretto inquadramento della questione, che, con riferimento ad un'offerta relativa a un appalto pubblico, si debbono distinguere i “costi della sicurezza”, che sono calcolati dalla stazione appaltante e a cui l'offerente è vincolata contrattualmente (c.d. costi contrattuali, in quanto rappresentano “l'ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa e derivano dalle “interferenze” individuate dalla stazione appaltante e gli “oneri aziendali della sicurezza”). Questi ultimi sono afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico e la loro determinazione concreta rispecchia l'impegno economico che l'appaltatore dovrà sostenere in relazione all'opera per la quale presenta offerta. Essi debbono, quindi, essere indicati dall'operatore economico nella propria offerta, per essere sottoposti alla verifica di congruità.

Nel caso in esame, la ricorrente principale ha indicato i propri oneri aziendali per la sicurezza in misura pari al costo globale dell'appalto. Si tratta, evidentemente, di un errore, il quale è stato rilevato anche dalla stazione appaltante, che ha consentito alla partecipante di quantificarne il reale importo in sede di giustificazioni (pari a € 3.610,58).

L'offerta, invece, avrebbe dovuto essere esclusa, perché la quantificazione operata equivale, nella sostanza, alla mancata indicazione degli oneri stessi, in palese violazione del chiaro dettato normativo. L'art. 95 del d. lgs. 50/2016, al comma 10, infatti, prevede espressamente che *“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare*

*i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).”.*

È pur vero che l'art. 97, comma 5, prevede che la Stazione appaltante possa escludere un'offerta quando accerti che gli oneri aziendali della sicurezza sono incongrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture.

Se, però, si riconosce che l'adempimento imposto dall'art. 95 comma 10 è finalizzato a garantire la massima trasparenza dell'offerta, evitando che questa possa essere modificata *ex post*, con possibile alterazione dei costi in sede di valutazione della anomalia, l'indicazione in sede di offerta risulta essenziale, salvo che il contenuto dell'offerta sia comunque ricostruibile, utilizzando anche i chiarimenti e le integrazioni fornite in sede di soccorso istruttorio, sulla base di quanto in essa contenuto (in senso analogo, TAR Lazio, Roma, 7042/2017).

Nel caso di specie ciò non risulta essere possibile, anche in considerazione del fatto che il fac-simile dell'offerta economica prevedeva espressamente l'indicazione degli oneri in questione.

La compilazione di esso riportando un importo del tutto incongruo, equivale alla mancata indicazione dei costi e, conseguentemente, a un'incompletezza dell'offerta non suscettibile di integrazione in sede di giustificazioni.

L'accoglimento del ricorso incidentale, teso all'esclusione dalla gara della ricorrente principale, sotto tale profilo rende superfluo l'esame delle ulteriori censure in esso dedotte e determina l'improcedibilità del ricorso principale.

Anche volendo aderire all'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza 3708/16, fatta propria anche da TAR Lazio, Roma, sentenza n. 5240/2017), secondo cui l'esame del ricorso principale si imporrebbe comunque, ogni volta che il suo proponente possa avere un vantaggio, anche mediato, dal suo accoglimento, inteso anche come interesse al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento, ciò non può ravvisarsi nel caso di specie.

Come chiarito nella sentenza del TAR Lazio 5240/2017, l'esame del ricorso principale non può avvenire senza il benchè minimo principio di prova "circa la sussistenza di analoghi vizi a quelli denunziati ...omissis...in capo alle altre imprese partecipanti alla gara e non ritualmente evocate in questo stesso giudizio".

Nella fattispecie in esame, le doglianze di cui al ricorso principale hanno ad oggetto la specifica offerta dell'aggiudicataria e non risulta affatto dimostrato che il loro eventuale accoglimento comporterebbe comunque un obbligo di revisione anche delle offerte delle altre ditte partecipanti alla gara, rispetto a cui non sono state dedotte analoghe censure.

Peraltro, ai fini dell'imputazione delle spese del giudizio, deve essere dichiarata la soccombenza virtuale della ricorrente principale, per le ragioni già anticipate nella fase cautelare.

Nonostante l'articolata illustrazione dei motivi dedotti, parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova atto a smentire che le telecamere offerte dall'aggiudicataria non presentassero le caratteristiche minime richieste dal capitolato speciale, posto che la controinteressata ha specificato come "l'H.265, a differenza dello Zipstram, è uno standard riconosciuto dall'Unione Internazionale



delle Telecomunicazioni ed è l'evoluzione certificata e riconosciuta dello standard H.264" (ricorso incidentale, pag. 22). Inoltre, "il grado di protezione NEMA 4X è equivalente al grado di protezione IP66 (Totalmente protetto contro la polvere; sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni e Protetto da ondate e spruzzi), che fa parte della codifica IP istituita dalla norma EN60529 recepita dalla norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI70" e anche il valore di WDR sarebbe equivalente a quello della telecamera offerta dalla SICURITALIA.

Inoltre, non si ravvisa la dedotta violazione della *lex specialis* di gara e dell'art. 95 del d. lgs. 50/2016, laddove la commissione, a buste tecniche già aperte, ha integrato la dettagliata "griglia" di criteri valutativi prevista dal disciplinare di gara, prevedendo che la voce di punteggio n. 6.1. ("proposta tecnica di sostituzione con telecamere dome/fisse/panoramiche" per un massimo di 10 punti su 60) potesse essere ulteriormente suddivisa in due distinte "sotto-voci" e cioè una relativa al "numero complessivo di postazioni con telecamere *speed dome* abbinato a telecamere panoramiche" e l'altra data dal "numero complessivo di telecamere offerte (fisse, *speed dome* e panoramiche)". La difesa della stazione appaltante risulta, infatti, essere convincente laddove ha evidenziato come ciò non abbia violato i limiti della facoltà, riconosciuta all'Amministrazione, di ulteriormente specificare dei criteri di valutazione già fissati.

Considerata, dunque, la soccombenza virtuale nel ricorso principale, la Sicuritalia deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti della ricorrente incidentale, mentre può essere disposta la compensazione nei confronti della stazione appaltante,

che avrebbe dovuto tempestivamente provvedere all'esclusione della ricorrente principale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso incidentale;
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- condanna la Sicuritalia al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del raggruppamento controinteressato, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti;
- compensa le spese del giudizio nei confronti della stazione appaltante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mara Bertagnolli**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandra Farina**

IL SEGRETARIO

